



STATUTO COMUNALE

**Approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale
n.63 del 30.10.2002 e n.65 del 13.11.2002
In vigore dal 18.12.2002**

**Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale
n.67 del 9/10/2006**

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 IL COMUNE

1. Il comune di Pioltello ispira la propria azione ai principi della Costituzione repubblicana. È impegno preciso del comune mantenere salda la memoria storica dei cittadini facendo partecipi le giovani generazioni della tragedia della guerra, dei valori della resistenza e della lotta per la riconquista della libertà.
2. Il comune di Pioltello pone al centro della propria azione la pluralità dei valori della comunità garantendo i diritti inviolabili e la dignità della persona, sostiene il ruolo della famiglia e contribuisce ad eliminare ogni forma di discriminazione di etnia, di religione, di opinione e di sesso, tendendo a rinsaldare i vincoli di solidarietà con le altre culture.
3. Il comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli economico/sociali che ne limitano la realizzazione, facendo ogni sforzo per favorire la piena cittadinanza di tutti ed in particolare delle fasce più svantaggiate della popolazione.
4. Il comune di Pioltello rappresenta la propria comunità, promuove lo sviluppo economico e sociale, stimola il concorso dell'iniziativa privata alla realizzazione degli obiettivi di interesse generale, favorisce lo sviluppo dell'occupazione e la tutela dei diritti dei lavoratori, garantisce l'organico ed equilibrato sviluppo del territorio, salvaguardando e valorizzando l'ambiente naturale e la sua qualità.
5. Tutti gli edifici facenti parte del patrimonio comunale possono essere sedi di delegazione comunale.
6. Il Comune si fregia del titolo di "Città" ottenuto con decreto del Presidente della Repubblica del 19.11.1999

ART.2 GONFALONE-STEMMA- BANDIERA

1. Il comune, negli atti e nel sigillo, si identifica col nome di Pioltello.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco o da un suo delegato, può essere esibito il gonfalone comunale nella foggia in uso, di seguito descritta: "il gonfalone del comune di Pioltello è costituito da due bande verticali uguali, la sinistra di colore giallo e la destra di colore bianco; è contornato ai lati da fregi ricamati in oro, articolati in volute; al centro, sotto la scritta Città di Pioltello ricamata in oro, c'è lo stemma sormontato da corona turrata in oro e circondato da intreccio di rami di alloro e quercia con bacche, uniti da fiocco rosso; lo scudo al centro, è suddiviso verticalmente in due parti, la sinistra con croce rossa in campo argento, la destra contiene strisce verdi su fondo oro da una parte e gigli d'oro su fondo argento dall'altra, il tutto sormontato da due spade incrociate con else in alto"
3. Le cerimonie e le pubbliche ricorrenze nelle quali è consentito l'uso del gonfalone sono disciplinate con apposito regolamento.
4. Il comune fa altresì uso di una bandiera che reca la forma e i colori dello stemma del comune.

ART. 3 TERRITORIO

1. Il comune di Pioltello comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art.9 della legge 25.12.1954, n.1128, approvato dall'Istituto centrale di statistica.
2. Le eventuali modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate, previa audizione della popolazione del comune, nelle forme previste dalla legge regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione.
3. L'iniziativa, per il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province nell'ambito della regione ai sensi del comma 1 dell'art. 133 della Costituzione, deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 4 CITTADINANZA ONORARIA

1. Il consiglio comunale può conferire la cittadinanza onoraria a personalità italiane o straniere, non residenti a Pioltello, con propria mozione motivata, presentata da almeno un quarto e approvata da almeno due terzi dei suoi componenti.
2. In apposito albo, costantemente aggiornato è contenuto l'elenco delle cittadinanze onorarie, con le relative motivazioni, conferite dal consiglio comunale.

ART. 5 LO STATUTO

1. Lo statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa, organizzativa e amministrativa, nonché dell'autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Lo statuto, liberamente formato dal consiglio comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella comunità e dei cittadini, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.
3. La legislazione in materia di ordinamento del comune e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad esso conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del comune. Nelle predette materie la legislazione nazionale e regionale opera enunciando espressamente i principi all'interno dei quali il comune, esercitando la propria autonomia, adotta la disciplina più confacente alle esigenze della propria popolazione.
4. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano nuovi principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili.
5. Il consiglio comunale, adeguerà i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità rappresentata.
6. Il consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

ART. 6
ALBO PRETORIO

1. Il comune ha un "albo pretorio" per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. L'amministrazione comunale individua strumenti, forme e modi adeguati, per facilitare la conoscenza ai cittadini di quanto previsto al 1° comma.

ART. 7
FUNZIONI DEL COMUNE – PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'

1. In esecuzione dei principi costituzionali il comune è titolare delle funzioni amministrative salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite ad altri enti, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
2. Il comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
3. Il comune promuove lo sviluppo economico-sociale della comunità da esso rappresentata, in modo da garantire che la gestione della cosa pubblica avvenga il più vicino possibile ai cittadini. Gli enti di livello superiore subentrano, come aiuto o come sussidio, nello svolgimento di tutte le altre funzioni che la comunità e/o l'ente locale non può fare o di quelle che attengono ad esigenze di carattere unitario o sovralocale.
4. Il comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo le modalità stabilite da regolamento ed adeguando la propria autonomia amministrativa e organizzativa.
5. Il comune valorizza le libere forme di associazione anche con scelte di sostegno, promuove gli organi di partecipazione anche attraverso l'attribuzione di specifici ambiti d'intervento, persegue la realizzazione della politica delle pari opportunità mediante organismi collegiali.

ART. 8
RAPPORTI CON ALTRI ENTI

1. Gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale del comune, rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali, sono redatti secondo i criteri e le procedure contenuti nella legge regionale.
2. Al fine di realizzare un efficiente sistema dell'autonomia locale al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile, il comune coopera con la regione e con i comuni secondo i principi contenuti nella legge regionale.
3. Il comune partecipa alla formazione dei piani, dei programmi e degli altri provvedimenti della regione nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale.
4. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
5. Il comune partecipa attivamente agli obiettivi generali di programmazione economico sociale della regione, che su queste basi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.
6. Il comune collabora positivamente con la provincia nell'attività che la stessa promuove nella realizzazione di opere di rilevante interesse provinciale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo, sulla base dei programmi che essa predispone.

7. Il comune opta per la più ampia delimitazione territoriale dell'area metropolitana. A tal fine si impegna a far sì che nel corso del procedimento per la eventuale costituzione della città metropolitana, siano attuate tutte le forme di partecipazione previste dalle leggi, finalizzate al massimo coinvolgimento dei comuni, per quanto concerne il territorio, l'organizzazione interna e le funzioni.

ART. 9 LA POTESTA' REGOLAMENTARE

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del comune. Spetta al consiglio o alla giunta, secondo le rispettive competenze, la approvazione, la modifica o la abrogazione.
2. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo statuto.
3. I regolamenti di cui all'art. 7 del testo unico sull'ordinamento sugli enti locali incontrano, in particolare, i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere norme a carattere particolare;
 - b) non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga espressa previsti dalla legge.
4. I regolamenti entrano in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione, salvo diversa disposizione di legge.
5. Al fine di consentirne la massima conoscibilità, i regolamenti comunali, successivamente all'intervenuta esecutività, sono ripubblicati all'albo pretorio per la durata di 30 gg.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

CAPO I- CONSIGLIO COMUNALE

ART.10 ELEZIONE - COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alla durata in carica, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.
2. Il consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili, da intendersi, di norma, quelli che devono necessariamente essere assunti entro un termine perentorio che viene a scadere prima delle elezioni. Il regolamento del consiglio comunale potrà individuare ulteriori atti che rivestono una primaria importanza per il comune.

ART. 11 COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità, dalla quale è eletto.
2. Spetta al consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico - amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali. Tale attività di indirizzo riguarda anche la funzione di coordinamento e di riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.
3. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico/amministrativo, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dallo statuto.
4. Esercita, con le modalità previste dal presente statuto, la propria funzione di indirizzo, partecipando alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal sindaco, relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Esercita altresì, la funzione di indirizzo attraverso l'adozione degli atti deliberativi e l'approvazione di mozioni.
5. A richiesta del consiglio comunale, il sindaco è tenuto a riferire sull'attuazione degli atti consiliari di indirizzo.
6. Il consiglio comunale esercita inoltre l'attività di controllo, con le modalità previste dal presente statuto, mediante la verifica periodica sull'attuazione delle linee programmatiche di cui al comma 4
7. L'attività di controllo si esplica anche mediante la verifica sullo stato di attuazione delle linee programmatiche, di cui all'articolo 35, degli altri atti di indirizzo, e sulla coerenza degli atti gestionali con la relazione previsionale e programmatica e con il piano esecutivo di gestione.
8. L'attività di controllo del consiglio comunale si svolge altresì collegialmente, tramite le commissioni consiliari e, per iniziativa dei singoli consiglieri, anche attraverso la presentazione di interrogazioni ed interpellanze.
9. Il consiglio comunale esprime, con l'approvazione di propri ordini del giorno, prese di posizione e richieste su questioni di rilevante interesse, anche se esulanti la competenza amministrativa del comune.
10. Le funzioni del consiglio non possono essere delegate ad altri organi comunali.
11. Gli atti fondamentali devono contenere i riferimenti alle scelte, alle motivazioni, agli obiettivi e alle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

ART. 12

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato, in conformità allo statuto, da un regolamento interno adottato, in prima votazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il regolamento, per quanto non espressamente previsto dallo statuto, disciplina in particolare:
 - a- la costituzione e i diritti dei gruppi consiliari;
 - b- il funzionamento delle conferenze dei presidenti dei gruppi;
 - c- la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e le competenze delle commissioni consiliari, salvo il rinvio ad appositi regolamenti;
 - d- i casi in cui le sedute del consiglio non sono pubbliche;
 - e- le modalità per la convocazione del consiglio comunale, i tempi e le modalità di svolgimento del consiglio;
 - f- le modalità di presentazione e di discussione delle interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno, proposte, che devono essere esaminate dal consiglio;
 - g- le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei consiglieri;

- h- gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sulle attività del comune e degli organismi da esso promossi o di cui fa parte;
 - i- le modalità di gestione delle risorse attribuite per il funzionamento del consiglio comunale e dei gruppi consiliari;
 - l- l'individuazione degli atti urgenti ed inderogabili da adottare dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali;
3. Le modifiche del regolamento interno sono adottate con la stessa maggioranza di cui al comma 1.

ART.13

PRIMA ADUNANZA E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. La prima seduta del consiglio comunale inizia con la convalida degli eletti, il giuramento da parte del sindaco davanti al consiglio di osservare lealmente la Costituzione italiana, la comunicazione dei presidenti di gruppo, l'elezione del presidente e vice presidente, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art 18 Nella stessa seduta si procede all'eventuale surrogazione dei consiglieri.
2. La comunicazione da parte del sindaco di nomina della giunta, deve essere effettuata non oltre 10 giorni dalla prima seduta consiliare.
3. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il prefetto.
4. La prima seduta, convocata dal sindaco, è presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione del presidente dell'assemblea. La seduta prosegue poi sotto la direzione del presidente eletto. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.
5. E' consigliere anziano, per l'espletamento dei compiti previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per il consiglio comunale colui che ha ottenuto, fra i candidati nelle elezioni del consiglio stesso, il maggior numero di voti – voti di lista più voti di preferenza – e a parità di voti, il maggiore di età, con esclusione del sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di sindaco.
6. La seduta è pubblica e la votazione è palese. Durante la discussione relativa alla convalida degli eletti possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

ART. 14

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio è convocato dal presidente o in sua assenza o impedimento dal vicepresidente.
2. Fino all'elezione del presidente, la convocazione e la presidenza del consiglio comunale spettano al consigliere anziano.
3. Le modalità di convocazione dei consiglieri e il termine per la consegna ad essi dell'avviso di convocazione, per quanto non previsto dal presente statuto, sono disciplinati nel regolamento di cui all'art. 12 dello statuto.

ART. 15

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio è dotato di autonomia funzionale e di autonomia organizzativa. Il regolamento sul funzionamento del consiglio, nell'ambito dei principi stabiliti dallo statuto, disciplina i servizi, le

attrezzature necessarie e le risorse finanziarie proprie, mediante la individuazione, all'interno della struttura comunale, di un apposito servizio o centro di costo, cui attribuire risorse strumentali e finanziarie occorrenti per il raggiungimento degli obiettivi di gestione del consiglio e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

2. Il consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione e su proposta della conferenza dei presidenti di gruppo, dispone dei mezzi finanziari necessari per l'espletamento delle funzioni degli uffici e dei servizi del consiglio e dei gruppi consiliari.

ART. 16 PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Ogni consigliere rappresenta l'intera comunità locale ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

2. L'appartenenza ad un gruppo consiliare o ad un partito non limita la libertà di opinione e di voto di un consigliere, né fa venire meno la sua responsabilità politica nei confronti degli elettori.

3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione. In caso di surrogazione, i consiglieri subentranti partecipano alla delibera di surroga concorrendo al numero legale per la validità della seduta.

4. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio comunale, e per conoscenza al presidente del consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente, nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari.

5. Ogni consigliere, secondo le modalità e le procedure stabilite dallo statuto e dal regolamento di cui all'art. 12 dello statuto ha diritto di:

- a- esercitare l'iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del consiglio;
- b- presentare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni e proposte;
- c- ottenere tempestivamente dagli uffici comunali, nonché dagli enti, aziende ed organismi controllati dal comune, le notizie, le informazioni e i documenti richiesti ai fini dell'espletamento del mandato;

6. Le proposte di deliberazione di competenza del consiglio, sottoscritte da almeno 1/5 dei consiglieri, escluso il sindaco, sono iscritte dal presidente all'ordine del giorno del consiglio comunale entro 20 gg dalla data di presentazione della richiesta al protocollo dell'ente e sono trattate secondo le modalità stabilite dalla conferenza dei presidenti dei gruppi. Le proposte di deliberazione di iniziativa di singoli consiglieri sono iscritte all'ordine del giorno nei modi ed entro i termini previsti dal regolamento.

7. I consiglieri ricevono per la partecipazione ai consigli, commissioni consiliari, conferenze dei gruppi consiliari, un gettone di presenza il cui ammontare è fissato con delibera consiliare. Ciascun consigliere comunale può richiedere la trasformazione del gettone di presenza di sua spettanza in indennità di funzione, il cui ammontare è fissato con delibera consiliare, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Con apposito regolamento sono disciplinate le modalità per la liquidazione del gettone di presenza e di liquidazione dell'indennità di funzione e in particolare per la decurtazione dell'indennità in caso di assenza ingiustificata del consigliere dalle sedute del consiglio o delle commissioni.

8. Il comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni durante il mandato in corso o esercitato, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto d'interessi con l'ente. Qualora vengano accertati, con sentenza passata in giudicato, dolo o colpa grave, il comune opererà su di essi la rivalsa.

ART. 17
DECADENZA DEI CONSIGLIERI

1. La mancata partecipazione a 3 sedute consecutive ovvero a 5 sedute nell'anno senza giustificato motivo, dà luogo, a cura del presidente del consiglio, all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere.
2. Si considerano cause automatiche di giustificazione, che evitano l'avvio del procedimento, la malattia e l'assenza per ragioni di lavoro del consigliere, ampiamente documentate.
3. Il presidente del consiglio comunale, non appena si siano verificati i presupposti di cui al comma 1, comunica al consigliere comunale l'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza, con le indicazioni richieste dall'art. 7 della legge 7.6.90 n. 241 e gli fissa un termine non superiore a 10 gg. per eventuali deduzioni, da fare pervenire al presidente stesso.
4. Scaduti i termini fissati per le deduzioni del consigliere, nella prima seduta consiliare utile successiva, il consiglio delibera se ricorrano o meno gli estremi previsti per la decadenza e in caso affermativo, dichiara decaduto il consigliere comunale. Il provvedimento è adottato a scrutinio palese e con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati al comune.

ART. 18
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il consiglio comunale elegge, nella prima seduta consiliare, il presidente tra i consiglieri comunali a scrutinio segreto con la maggioranza, nella prima votazione, dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Nel caso in cui il presidente non venga eletto, il consiglio comunale, entro un mese dalla prima seduta, procede ad una seconda votazione con la stessa modalità e la stessa maggioranza sopra richiesta. Dopo aver esperito la seconda votazione senza che si sia ottenuto il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati, si effettua una terza votazione di ballottaggio a maggioranza semplice tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano di età. La seconda e la terza votazione sono effettuate nella medesima seduta del consiglio.
2. La carica di presidente del consiglio è incompatibile con quella di presidente di gruppo.
3. Il presidente può essere revocato su proposta motivata di almeno 1/3 dei componenti del consiglio comunale e con il voto favorevole di almeno 2/3 degli stessi.
4. In caso di dimissioni del presidente, il consiglio procede alla sostituzione entro 10gg. dalla data di presentazione delle dimissioni medesime.
5. Il presidente del consiglio comunale:
 - a- rappresenta il consiglio e lo presiede;
 - b- dirige i lavori e le attività del consiglio;
 - c- predispose il calendario delle attività del consiglio, sentiti i presidenti dei gruppi;
 - d- predispose l'ordine del giorno delle riunioni del consiglio, su richiesta del sindaco, della giunta o dei singoli consiglieri secondo le norme previste dallo statuto;
 - e- convoca il consiglio;
 - f- dà impulso ai lavori delle commissioni consiliari;
 - g- fissa le date delle riunioni del consiglio, in collaborazione con il sindaco e con la conferenza dei presidenti dei gruppi;
 - h- apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno nel rispetto dei diritti di ogni consigliere e proclama la volontà consiliare;
 - i- ha la facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del consiglio, di limitare l'accesso al pubblico e di esigere che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascun consigliere;

- l- in qualità di presidente della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari formula le proposte di bilancio relative agli stanziamenti per il funzionamento del consiglio e dei gruppi consiliari;
- m- sovrintende all'organizzazione e al funzionamento degli uffici e dei servizi del consiglio comunale e delle relative dotazioni strumentali, organiche e finanziarie disciplinate dal regolamento di cui all'art.12 dello statuto, nel rispetto del principio previsto dall'art.49;
- n- assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle proposte sottoposte al consiglio secondo le modalità, le forme e i tempi previsti dal regolamento.
- o- nello svolgimento delle sue funzioni si avvale anche del contributo dei presidenti delle commissioni consiliari.

ART. 19

IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Eletto il presidente, il consiglio comunale elegge il vicepresidente tra i consiglieri comunali a scrutinio segreto con il voto favorevole, in prima votazione, della maggioranza dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, si procede ad una votazione di ballottaggio, a maggioranza semplice tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella prima votazione. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano di età.
2. Il presidente e vicepresidente verranno scelti uno nell'ambito della maggioranza e uno tra l'opposizione.
3. Il vicepresidente esercita le funzioni di presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.
4. Il vicepresidente è revocato secondo le modalità previste per il presidente.
5. Il presidente ed il vicepresidente non possono presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca che li riguarda. Nel caso in cui entrambi siano sottoposti a proposta di revoca, la discussione e la votazione sono presiedute dal consigliere anziano.

ART. 20

GRUPPI CONSILIARI- CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI GRUPPO

1. I consiglieri si costituiscono, a norma di regolamento, in gruppi consiliari. Ciascun gruppo comunica, nella prima seduta del consiglio comunale, il nome del presidente. In mancanza di tale comunicazione viene considerato presidente il consigliere più anziano di età del gruppo.
2. La conferenza dei presidenti di gruppo si riunisce sotto la presidenza del presidente del consiglio comunale. La conferenza dei presidenti concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del consiglio, propone al consiglio, anche sulla base delle iniziative dei consiglieri, le modifiche e le aggiunte al regolamento interno del consiglio e delle commissioni, formula le proposte di bilancio relative agli stanziamenti per il funzionamento delle commissioni e dei gruppi consiliari.
3. Il sindaco e l'assessore da lui delegato hanno facoltà di partecipare senza diritto di voto alle riunioni della conferenza dei presidenti dei gruppi.
4. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei presidenti dei gruppi e le norme per il suo funzionamento.

ART. 21

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il consiglio comunale, all'inizio di ogni tornata amministrativa istituisce commissioni permanenti, con funzioni istruttorie, consultive, referenti e di proposta, su atti di sua competenza, fissandone il numero e le materie di competenza.
2. Il regolamento delle commissioni disciplina la composizione, i requisiti dei componenti, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicizzazione degli atti e dei lavori.
3. Il regolamento del consiglio comunale stabilisce i casi in cui una proposta approvata dalla commissione viene posta in votazione in consiglio senza discussione, fatte salve le dichiarazioni di voto di un rappresentante per gruppo.
4. Il sindaco o gli assessori hanno la facoltà di partecipare senza diritto di voto alle sedute delle commissioni e devono intervenire se richiesti. Intervengono inoltre, su richiesta della commissione medesima, il direttore generale, i dirigenti del comune, gli amministratori degli enti, aziende ed organismi a cui il comune partecipa.
5. Nell'esercizio delle loro funzioni le commissioni possono avvalersi, nei modi stabiliti dal regolamento, della collaborazione di esperti estranei all'amministrazione.
6. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno delle commissioni è portato a conoscenza del pubblico nelle forme indicate dal regolamento.
7. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
8. I presidenti delle commissioni consiliari possono proporre l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio delle deliberazioni inerenti le materie di propria competenza.

ART. 22

COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

1. Il consiglio comunale può istituire al proprio interno commissioni speciali per l'esame di questioni ordinarie e straordinarie con previsione di scioglimento automatico delle stesse alla presentazione della relazione conclusiva.
2. La delibera istitutiva disciplina la composizione, i requisiti dei componenti, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicizzazione degli atti e dei lavori.
3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 21 dello statuto.

ART. 23

COMMISSIONI CON FUNZIONI DI CONTROLLO E DI GARANZIA – DI INDAGINE

1. Il consiglio comunale può istituire al suo interno commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia. Salvo le precisazioni contenute nel regolamento sul funzionamento del consiglio comunale o nella delibera istitutiva, possono definirsi tali quelle commissioni aventi per oggetto situazioni riferite a singoli assessorati o intrassessorili o aventi per oggetto situazioni riferite ad aziende speciali, istituzioni, consorzi, società di capitali, persone o cose di cui si fanno interpreti i singoli consiglieri.
2. La proposta, contenente le motivazioni e le finalità dell'istituzione, deve essere avanzata da 1/3 dei consiglieri ed approvata con il voto favorevole dei 2/5 dei consiglieri assegnati, escluso il sindaco.
3. La presidenza delle predette commissioni è attribuita alle opposizioni ed eletta dal consiglio comunale su proposta dei gruppi di opposizione.
4. Il regolamento sul funzionamento del consiglio o la delibera istitutiva definiscono la composizione, i requisiti dei componenti, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicizzazione degli atti e dei lavori.
5. Il consiglio comunale può istituire, a maggioranza assoluta dei propri componenti, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, con il mandato di relazione al consiglio entro un

termine fissato nella delibera di istituzione. Il regolamento del consiglio comunale disciplina la composizione, i requisiti dei componenti, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicizzazione degli atti e dei lavori.

ART. 24 PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dai rispettivi regolamenti.
2. Il regolamento del consiglio comunale stabilisce le forme di pubblicità delle sedute.
3. Gli ordini del giorno delle commissioni consiliari e del consiglio comunale sono resi pubblici mediante affissione all'albo e mediante altra forma di pubblicazione consentita dai mezzi a disposizione del comune nei termini stabiliti dai regolamenti.

ART. 25 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. Il consiglio comunale è convocato dal presidente, cui compete altresì la fissazione del giorno dell'adunanza.
2. Gli avvisi di convocazione, pubblicati all'albo pretorio devono essere posti a conoscenza dei consiglieri mediante notifica al loro domicilio, a mezzo del messo comunale. La notifica, deve avvenire almeno 5 giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza l'avviso di convocazione deve essere notificato almeno 24 ore prima della data della riunione. Il regolamento può prevedere altri strumenti consentiti dalla legge, alternativi alla notifica al domicilio, purchè sia comprovata l'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazione da parte del consigliere.
3. Il consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente e coloro che escono dalla sala prima della votazione.
4. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, escluso il sindaco. Il consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dai commi precedenti.
5. Le votazioni sono di regola palesi, salvo i casi in cui la legge, lo statuto o il regolamento prevedano votazioni segrete.
6. Le deliberazioni del consiglio sono valide se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
7. I verbali del consiglio sono redatti a cura del segretario del comune, o in caso di assenza o impedimento, dal vicesegretario che li sottoscrive insieme a chi presiede l'adunanza.
8. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alla disciplina contenuta nel regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

CAPO II - IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

ART. 26 ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge, ed è membro del rispettivo consiglio.
2. Il sindaco nomina i componenti della giunta tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio comunale nei termini di cui all'articolo 13 comma 2 del presente statuto.
3. Il vicesindaco coadiuva il sindaco e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione del sindaco stesso dall'esercizio della funzione ai sensi di legge.
- 4. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero massimo di dieci assessori. Compete al sindaco all'inizio del mandato amministrativo o durante il mandato, la determinazione del numero degli assessori, previa comunicazione alla giunta comunale. (1)**
5. Gli assessori partecipano ai lavori del consiglio comunale e delle commissioni senza diritto di voto e senza concorrere a determinare la validità dell'adunanza.
6. A mandato scaduto e nel periodo tra la prima votazione e il ballottaggio, il sindaco e la giunta possono adottare solo atti di ordinaria amministrazione che si rendono necessari per l'attività amministrativa corrente dell'ente.

ART. 27 CESSAZIONE DALLA CARICA DEL SINDACO

1. Il sindaco cessa dalla carica per impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso. In tali casi la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
2. In caso di dimissioni presentate dal sindaco, che diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione in consiglio, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi di legge.
3. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta.

ART. 28 CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE

1. Gli assessori, fuori dei casi di decadenza dell'intera giunta, cessano dalla carica per dimissioni, revoca disposta dal sindaco, per perdita dei requisiti di nomina e per morte.
2. Le dimissioni dei singoli assessori sono presentate al sindaco e hanno effetto immediato.
3. Il sindaco è tenuto ad informare per iscritto i componenti del consiglio comunale entro 10 gg. dal ricevimento delle dimissioni.

ART. 29 REGOLAMENTO INTERNO

1. La giunta adotta il proprio regolamento interno. Esso viene comunicato al consiglio nella prima riunione successiva all'adozione.

¹ Comma così sostituito con delibera di consiglio comunale n.67 del 9.10.2006

2. Il regolamento interno della giunta disciplina in ogni caso, la convocazione e l'autoconvocazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, la verbalizzazione e la sottoscrizione delle deliberazioni.

ART. 30 MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, escluso il sindaco.
3. La mozione viene messa in discussione, in consiglio comunale, non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
4. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario ai sensi di legge.

ART. 31 FUNZIONAMENTO E COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco e dei dirigenti, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce almeno annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. E' altresì di competenza della giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
3. La giunta delibera sulla resistenza e costituzione in giudizio del comune.
4. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
5. Definisce sulla base del bilancio di previsione annuale, secondo le modalità ed i tempi previsti dal regolamento di contabilità, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
6. La giunta delibera con l'intervento della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
7. Le sedute della giunta non sono pubbliche.
8. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta, ad esclusione di quelle di mero indirizzo, deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica dal responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal responsabile dell'ufficio di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

ART. 32 DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA

1. La giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del consiglio.
3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Il consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione, può adottare i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

ART. 33 PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Tutte le deliberazioni del consiglio comunale e della giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con apposita votazione assunta a maggioranza dei componenti.

ART. 34 ATTRIBUZIONI DEL SINDACO

1. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.
2. Il sindaco:
 - a) rappresenta legalmente l'ente ed è responsabile dell'amministrazione comunale; l'esercizio della rappresentanza può essere delegato ai singoli assessori per le attività di natura politico-istituzionale ed ai dirigenti per altre attività tecnico-gestionali che non rientrano già nella loro competenza come organi dell'ente;
 - b) può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio;
 - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti e delle deliberazioni;
 - d) esercita, salve le competenze dei dirigenti, le funzioni attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti;
 - e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune;
 - f) esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
 - g) emana, quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale, le ordinanze contingibili e urgenti;
 - h) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio comunale, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - i) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento o entro i termini di scadenza del precedente incarico;
 - l) nomina, se ed in quanto previsto e secondo le modalità dettate dal regolamento degli uffici e servizi, i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e

quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del testo unico, nonché dal presente statuto e dai regolamenti;

m) rappresenta, anche tramite il dirigente o funzionario delegato, il comune in giudizio;

n) può delegare la sottoscrizione di particolari atti, purché non riservati dalla legge alla sua esclusiva competenza, agli assessori, al direttore generale, al segretario generale, ai dirigenti;

o) presenta al consiglio le proposte di deliberazione di iniziativa della giunta;

p) impartisce direttive al direttore generale, al segretario generale ed ai dirigenti in ordine agli obiettivi e risultati da raggiungere nel rispetto del principio previsto dall'art. 49;

q) attua gli indirizzi generali dell'azione politica e amministrativa del comune promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;

r) e' responsabile dell'attuazione degli indirizzi e delle linee programmatiche approvate dal consiglio comunale, e a tal fine, emana, anche attraverso il direttore generale, specifiche disposizioni;

s) verifica l'attuazione dei programmi e la conformità dell'attività degli enti, aziende ed organismi promossi dal comune rispetto agli indirizzi deliberati dagli organi competenti e ne riferisce periodicamente al consiglio;

t) può sospendere il procedimento per l'adozione di atti di competenza degli assessori sottoponendoli alla giunta nella riunione immediatamente successiva;

u) e' tenuto ad ogni istanza di controllo e verifica sull'attività amministrativa avanzata dal consiglio comunale e dalle sue articolazioni, risponde direttamente, o tramite un assessore da lui delegato, alle interrogazioni ed alle interpellanze;

v) provvede per gli atti adottati dai dirigenti, ritenuti illegittimi o in contrasto con gli obiettivi e gli indirizzi degli organi elettivi, secondo le modalità dettate dal regolamento degli uffici e servizi.

ART. 35

ELABORAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE

1. Entro 45 gg. dalla sua elezione il sindaco, sentita la giunta presenta al consiglio comunale uno schema di linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il programma, oltre ad indicare gli obiettivi e le linee essenziali dell'azione di governo, contiene tempi, azioni, strumenti, risorse e metodi operativi. Su tale schema i consiglieri comunali possono presentare osservazioni, proposte modificative o integrative nei successivi 15 gg. Scaduto tale termine il sindaco, esaminate le osservazioni, le proposte integrative o modificative presentate dai consiglieri e sentita la giunta, presenta entro il mese successivo il testo definitivo delle linee programmatiche al consiglio comunale, ai fini della discussione e votazione.
2. Il consiglio definisce annualmente le modalità di attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale. In tale occasione l'adeguamento alle linee programmatiche delle azioni e dei progetti da realizzare nell'anno successivo sarà oggetto di partecipazione, di confronto e di dibattito da parte di ciascun consigliere secondo le modalità dettate dai regolamenti.
3. L'attuazione delle linee programmatiche è oggetto di verifica da parte del consiglio comunale contestualmente alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, prevista dall'art. 193 comma 2 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali.
4. Il consiglio può intervenire anche nel corso del mandato elettorale partecipando con proprie autonome iniziative all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche del sindaco e dei singoli assessori, avvalendosi, in termini di conoscenza e di esame, degli esiti del controllo di gestione e del controllo strategico, secondo le modalità dettate dallo statuto e dai regolamenti.

ART. 36
DELEGAZIONI DEL SINDACO DI INDIRIZZO E CONTROLLO

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento scritto, ad ogni assessore, funzioni di indirizzo e di controllo, ordinate organicamente per gruppi di materie.
Nell'esercizio delle attività delegate, gli assessori svolgono la loro attività nel rispetto dei principi dettati dallo statuto e degli indirizzi ricevuti dal sindaco.
2. Gli incarichi conferiti agli assessori fanno riferimento agli obiettivi e ai risultati complessivi dell'azione amministrativa, come individuata negli indirizzi generali di governo. Gli incarichi si estendono a tutti gli affari di ciascuno dei settori o unità organizzative in cui si articola l'organizzazione del comune, rispettivamente affidati a ciascun assessore in attuazione del principio della responsabilità politica.
3. Il sindaco ha il potere di conferire la delega per la sottoscrizione di specifici atti non rientranti nelle funzioni delegate agli assessori, al direttore generale, al segretario generale, ai dirigenti.
4. Il sindaco per particolari esigenze organizzative e per materie inerenti alle sue competenze o a quelle della giunta, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza, per l'approfondimento e l'individuazione di soluzioni a problemi complessi o per coadiuvare gli assessori su specifiche materie, per periodi temporalmente limitati. Gli stessi sono chiamati a relazionare alla Giunta Comunale sui risultati degli incarichi ricevuti.
5. Del conferimento degli incarichi, nonché della revoca e della modificazione degli stessi, il sindaco ne dà comunicazione al presidente del consiglio.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIFENSORE CIVICO

ART. 37
DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

1. Le norme per il funzionamento degli istituti di partecipazione sono stabilite nell'apposito regolamento.

ART. 38
L'AZIONE POPOLARE

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al comune. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

ART.39
PARTECIPAZIONE

1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico - amministrativa, economica e sociale della comunità.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle libere forme associative, anche al fine di attuare quanto riportato all'art. 7 del presente statuto. Il comune favorisce l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti e garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

3. Il comune considera con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività. Viene istituito a questo proposito un albo delle associazioni locali distinte per ambiti di attività (culturale, sanitario, assistenziale, sportivo) allo scopo di promuovere l'associazionismo locale e garantire ad ogni associazione quell'uguaglianza di trattamento prevista dal precedente comma, nonché per una conoscenza aggiornata ed adeguata della realtà associativa locale. Non sono posti vincoli riguardanti la struttura, la composizione e la numerosità delle associazioni iscritte all'albo.

4. Le modalità di istituzione dell'albo e di iscrizione delle associazioni sono stabilite dall'apposito regolamento.

ART. 40

I CONSIGLI DI QUARTIERE

1. Al fine di favorire la promozione e lo sviluppo della identità cittadina e del senso di appartenenza dei cittadini alla propria comunità locale, il comune di Pioltello riconosce e valorizza il contributo specifico delle sue articolazioni territoriali, valorizzando la pluralità e la sinergia delle sue componenti.

2. Il comune può promuovere la costituzione di consigli di quartiere per la trattazione degli affari inerenti i quartieri stessi.

3. L'apposito regolamento stabilisce gli aspetti costitutivi e funzionali dei consigli di quartiere, ed i rapporti di questi da instaurarsi con l'amministrazione comunale.

ART. 41

RIUNIONI E ASSEMBLEE

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali, a norma della costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive, ricreative e culturali.

2. L'amministrazione comunale ne promuove l'esercizio, mettendo a disposizione dei cittadini, dei gruppi e degli organismi sociali a carattere democratico, che si riconoscono nei principi costituzionali, che ne facciano richiesta, le sedi, le strutture e gli spazi idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. E' facoltà dell'amministrazione comunale convocare assemblee di cittadini, nella loro generalità e anche per categorie sociali:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi.

Se l'assemblea è convocata per dibattere problemi inerenti ad uno degli ambiti di attività delle associazioni iscritte all'albo di cui all'art. 39 dello statuto, l'amministrazione comunale invita per iscritto tutte le associazioni attive nell'ambito di interesse dell'assemblea.

5. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal sindaco, o dalla giunta, o dal consiglio comunale.

6. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito regolamento.

ART. 42

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Gli elettori del comune e altri cittadini non residenti, ma che abbiano dimora a Pioltello, possono rivolgere istanze, petizioni e proposte alla giunta o al consiglio comunale su problemi di rilevanza cittadina e interventi per la migliore tutela di interessi generali.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere rivolte al sindaco il quale le inoltra entro 60 giorni agli organi competenti che sono tenuti ad assumere le rispettive decisioni entro i successivi 30 giorni. Il sindaco provvede quindi ad informare per iscritto i sottoscrittori delle decisioni assunte.

3. Agli effetti dei precedenti commi, le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini, le petizioni e le proposte da non meno di un numero di elettori pari a 5 ogni 1000.

4. L'autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del regolamento che disciplina gli istituti di partecipazione.

ART. 43

CONSULTAZIONI

1. Il consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su argomenti che rivestono per gli stessi, diretto e rilevante interesse. La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani, non ancora elettori, purchè abbiano compiuto i 16 anni.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nella quale gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro i termini nello stesso indicati.

ART. 44

REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il referendum è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente statuto e dal regolamento, con il quale tutti i cittadini italiani o di altra nazionalità che hanno residenza nel comune e che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento - esclusi quelli di cui al successivo secondo comma - relativi all'amministrazione ed al funzionamento del comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché, gli organi, ai quali compete decidere, assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

2. I referendum possono essere indetti per deliberazione del consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Le consultazioni di cui all'articolo precedente e i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale.

Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

- a) revisione dello statuto del comune e di quelli delle aziende speciali;
- b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, dotazioni organiche del personale e relative variazioni;
- c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- e) designazione e nomina di rappresentanti;
- f) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del comune nei confronti dei terzi.

3. Il consiglio comunale disciplina con apposito regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative delle consultazioni referendarie, fermo restando che il loro svolgimento non può coincidere con le operazioni di voto relative ad elezioni provinciali, comunali.

ART. 45

PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del responsabile del servizio che ne vieti l'esibizione per la salvaguardia del diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

ART. 46

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Le modalità di accesso agli atti amministrativi e la disciplina per il rilascio di copie di atti, l'individuazione delle categorie di atti riservati e tutta la materia inerente al diritto di accesso sono disciplinate dallo specifico regolamento.

ART. 47

ISTITUZIONE ED ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

1. E' istituito nel comune l'ufficio del difensore civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

3. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta in due successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, ai fini dell'elezione, nella terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Il titolare dell'ufficio del difensore civico ha l'obbligo di residenza nel comune.

ART. 48

REQUISITI, MEZZI E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO

1. I requisiti per l'elezione, le cause d'ineleggibilità, d'incompatibilità e le cause di decadenza, le funzioni specifiche, il trattamento economico, le modalità dell'esercizio della funzione ed i mezzi del difensore civico saranno disciplinate dall'apposito regolamento.
2. Il difensore civico ha sede presso gli uffici comunali e si avvale del personale del comune messogli a disposizione dalla giunta. La spesa necessaria al funzionamento dell'ufficio del difensore civico è prevista ed imputata annualmente in apposito capitolo di bilancio.
3. Il difensore civico invia al consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
4. Il difensore civico ha facoltà di essere ascoltato dalla giunta comunale.

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEI SERVIZI

ART. 49

SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'attività amministrativa è improntata al rispetto del principio della separazione delle funzioni, secondo il quale gli indirizzi politico/amministrativo e di controllo sono di competenza degli organi politici, mentre le competenze relative alla gestione, alla programmazione delle attività e alla verifica dei risultati sono attribuite ai dirigenti.

L'attività di questi ultimi, nel suo complesso si ispira inoltre ai seguenti principi:

- autonomia gestionale e decisionale
- responsabilità
- orientamento al risultato
- miglioramento continuo al fine di garantire economicità, efficacia ed efficienza all'azione amministrativa attraverso soluzioni finalizzate alla flessibilità e snellezza dei procedimenti, funzionalità e razionalizzazione della struttura e delle risorse comunali
- partecipazione e trasparenza dell'azione amministrativa
- soddisfazione dei cittadini singoli ed associati e delle imprese.

2. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo, controllo e amministrazione attiva deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti del comune.

3. Il comune attribuisce sovvenzioni, contributi, sussidi, ed assicura condizioni di vantaggio economico a persone fisiche e giuridiche, nonché ad enti pubblici o privati, ispirandosi al principio della correttezza e secondo la disciplina contenuta nel relativo regolamento.

4. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento approvato in attuazione della legge sul procedimento amministrativo.

ART. 50

SERVIZI PUBBLICI A RILEVANZA INDUSTRIALE

1. La gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale avviene nelle forme previste dalle leggi.

2. La relazione previsionale programmatica del comune esprime gli indirizzi generali in merito alla forma di gestione indicando gli obiettivi che si intendono raggiungere in termini di efficacia, efficienza ed economicità dei servizi.
3. Nell'esercizio delle funzioni il comune individua gli standard di qualità in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori.
4. I rapporti del comune con le società di erogazione dei servizi e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati al capitolato di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire ed adeguati strumenti di verifica nel rispetto dei livelli previsti.

ART. 51

SERVIZI PUBBLICI PRIVI DI RILEVANZA INDUSTRIALE

1. Il comune gestisce i servizi pubblici privi di rilevanza industriale nelle forme previste dalla legge.
2. Il consiglio e la giunta, secondo le rispettive competenze, scelgono la forma di gestione dei servizi, mediante valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalle leggi.
3. La gestione diretta "in economia" è limitata ai servizi aventi modeste dimensioni o per le caratteristiche degli stessi.
4. L'azienda, l'istituzione, l'associazione, la fondazione, informano le attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. I rapporti tra il comune ed i soggetti erogatori dei servizi pubblici di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

ART. 52

ISTITUZIONI

1. L'istituzione è organismo strumentale del comune per l'esercizio di servizi sociali ed è dotato di autonomia gestionale.
2. Il consiglio comunale delibera la costituzione delle Istituzioni e ne approva il regolamento.
3. Il legale rappresentante dell'Istituzione è il sindaco.

ART. 53

DIRETTORE E PERSONALE DELL'ISTITUZIONE

1. Il direttore dell'Istituzione è nominato dal sindaco e scelto fra i dipendenti di ruolo dell'amministrazione ovvero assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o, eccezionalmente e con provvedimento motivato, con contratto a tempo determinato di diritto privato.
2. L'incarico di direttore dell'Istituzione è a tempo determinato e non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica.
3. Il personale dell'Istituzione fa parte dell'organico del comune.
4. Il regolamento dell'istituzione ne disciplina l'ordinamento e il funzionamento secondo i principi stabiliti dallo statuto.
5. Il regolamento determina in particolare la dotazione organica del personale, l'assetto organizzativo, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e

contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali, i criteri del compenso al direttore.

ART. 54
RAPPORTI DELL'ISTITUZIONE CON IL COMUNE

1. Il consiglio comunale determina le finalità e gli indirizzi generali dell'istituzione.
2. La giunta comunale, sentito il parere della commissione consiliare competente, approva i seguenti atti fondamentali dell'Istituzione: il bilancio preventivo, la relazione previsionale e programmatica, il conto consuntivo, le tariffe.
3. La giunta approva gli atti di cui al comma precedente entro 60 gg. da quando sono pervenuti al comune. Trascorso tale termine senza che la giunta abbia deliberato, gli atti si intendono approvati.

ART. 55
AZIENDA SPECIALE

1. L'azienda speciale è ente strumentale del comune ed è dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.
2. Il consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto.

ART. 56
AZIENDA SPECIALE - REVOCA E DIMISSIONI

1. Il sindaco, con motivato provvedimento, può revocare il consiglio di amministrazione o singoli componenti.
2. Le dimissioni dei componenti del consiglio di amministrazione sono presentate per iscritto al sindaco e hanno efficacia immediata.
3. Le dimissioni del presidente o della maggioranza dei consiglieri comportano la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione.
4. Alla surrogazione del consiglio o dei singoli consiglieri revocati o dimissionari, si provvede con le stesse modalità della nomina. Il nuovo consiglio di amministrazione o i suoi componenti nominati in surrogazione durano in carica fino alla scadenza originaria del consiglio stesso.

ART. 57
DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE

1. Il direttore dell'azienda è nominato dal consiglio di amministrazione, con le modalità previste dallo statuto dell'azienda.

ART.58
RAPPORTI DELL'AZIENDA SPECIALE CON IL COMUNE

1. Il consiglio comunale determina le finalità e gli indirizzi generali dell'azienda.

2. La giunta comunale, sentito il parere della commissione consiliare competente, approva i seguenti atti fondamentali dell'azienda: il piano programma, il bilancio preventivo, il conto consuntivo, le tariffe.
3. La giunta approva gli atti di cui al comma precedente entro 60 gg. da quando sono pervenuti al comune. Trascorso tale termine senza che la giunta abbia deliberato, gli atti si intendono approvati.
4. L'azienda invia alla giunta comunale copia di tutte le deliberazioni entro 8 gg. dall'adozione.

ART. 59
ASSOCIAZIONI-FONDAZIONI

1. Il comune può affidare direttamente determinate iniziative culturali o del tempo libero anche ad associazioni - fondazioni, costituite o partecipate dal comune, ed operanti secondo le norme del codice civile.
2. Alle associazioni - fondazioni, si applicano, per quanto compatibili, le norme dettate dal presente statuto per le istituzioni.

ART.60
CONVENZIONI-CONSORZI

1. Il comune può stipulare convenzioni con altri enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Il comune per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, può costituire un consorzio.
3. Le modalità ed i contenuti delle convenzioni e degli statuti sono disciplinate dalla legge.

ART. 61
SOCIETA' DI CAPITALI

1. La costituzione o partecipazione a società di capitali è deliberata dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, nel rispetto dei principi e delle disposizioni vigenti.

ART.62
NOMINE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

1. La nomina e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, istituzioni, associazioni, fondazioni, aziende, consorzi, società spettano al sindaco, che provvede con l'osservanza degli indirizzi deliberati dal consiglio comunale. La delibera quadro del consiglio comunale contenente gli indirizzi per le nomine e per la revoca deve prevedere gli strumenti e le procedure idonei all'osservanza dei criteri di cui sopra.
2. Le nomine sono effettuate nel rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità delle procedure, di competenza ed esperienza dei nominativi, nonché di garanzia della rappresentanza degli interessi della città.
3. I rappresentanti del comune presso gli enti esercitano il loro mandato in coscienza ed in autonomia da ogni condizionamento che possa derivare dall'eventuale appartenenza ad associazioni private.

4. I rappresentanti presso gli enti non possono essere nominati nello stesso incarico per un periodo complessivamente superiore alla durata di due mandati amministrativi, ovvero quando il mandato di nomina sia più lungo di quello amministrativo, per più di due mandati di nomina.
5. Il consiglio comunale delibera le nomine attribuite dalla legge alla sua competenza.
6. Il consiglio comunale, anche tramite le commissioni consiliari competenti, vigila sull'attività dei rappresentanti della città durante l'espletamento del mandato. A tal fine i nominati in enti il cui conto consuntivo non sia approvato dal consiglio comunale, inviano entro il 30 aprile di ogni anno al sindaco ed al consiglio comunale una relazione sul loro operato e sul funzionamento dell'ente in cui rappresentano il comune.
7. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune previsti da norme di legge, dal presente capo o regolamento in ragione del mandato rivestito.

Art.63

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione ed attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. Forme e modalità di partecipazione da parte del consiglio comunale alla definizione degli accordi di programma sono disciplinati dal regolamento di cui all'art.12.

TITOLO V

ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI - DIRIGENZA

ART. 64

CRITERI E PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il comune organizza gli uffici ed il personale secondo criteri di programmazione, autonomia, responsabilità ed in funzione dell'entità e della complessità dei compiti dell'ente.
2. Gli orari di funzionamento dei servizi e di apertura al pubblico degli uffici devono essere stabiliti sulla base delle esigenze dell'utenza.
3. Al fine di garantire la qualità dei servizi, la loro efficienza ed economicità il comune promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo delle professionalità di tutto il personale dipendente mediante interventi di formazione e di aggiornamento, l'utilizzazione degli strumenti dell'autonomia contrattuale, l'adozione di meccanismi di valutazione delle posizioni e dei risultati e di conseguenti sistemi selettivi di incentivazione retributiva. Le relazioni sindacali costituiscono uno strumento fondamentale per il perseguimento di tali obiettivi.
4. L'Amministrazione comunale persegue il mantenimento di un positivo clima organizzativo interno alla struttura e la piena valorizzazione dell'apporto di tutti i dipendenti. Intrattiene relazioni con le rappresentanze sindacali aziendali e territoriali dei lavoratori dell'ente improntandole al rispetto degli obblighi contrattuali in materia di informazione e consultazione.
5. Il comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, all'organizzazione e gestione del personale, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze

dettate dall'esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti svolti, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa.

ART. 65

STRUTTURA ORGANIZZATIVA – REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

1. L'azione della struttura organizzativa del comune si esplica attraverso l'attuazione di programmi gestionali annuali e pluriennali, definiti in relazione agli indirizzi stabiliti nei programmi di mandato e nei piani esecutivi di gestione adottati dal consiglio comunale e dalla giunta.
2. L'articolazione della struttura comunale in unità organizzative e le loro aggregazioni sono disciplinate, con riferimento alle funzioni istituzionali del comune ed ai suoi programmi, dal regolamento di organizzazione.
3. Il regolamento di organizzazione disciplina in particolare:
 - a- l'assetto organizzativo dell'ente;
 - b- i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse alle varie unità organizzative, in modo da rispondere alle esigenze che scaturiscono dai programmi dell'amministrazione;
 - c- I criteri e le modalità per la determinazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro, individuando gli standard di qualità in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori;
 - d- I criteri, le modalità e le competenze delle posizioni organizzative, nonché le relazioni tra le stesse e la dirigenza;
 - e- La costituzione del comitato di direzione con il compito di assicurare l'unitarietà dell'attività gestionale e svolgere attività propositiva e di collaborazione al sindaco e alla giunta comunale nella predisposizione degli strumenti generali previsionali e programmatici;
 - f- Le modalità di affidamento e di revoca degli incarichi dirigenziali, nonché le modalità di valutazione della loro attività;
 - g- Le modalità con le quali il sindaco può attribuire incarichi dirigenziali e figure di alte specializzazioni, sia per posti previsti nella dotazione organica, che al di fuori della stessa mediante contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o di diritto privato.
4. Nel rispetto della legge e dello statuto, nonché dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, l'approvazione del regolamento di organizzazione compete alla giunta comunale.
5. La dimensione e la composizione professionale di ciascuna struttura organizzativa sono oggetto di costante verifica.
6. Il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio comunale, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo, una relazione concernente lo stato della struttura organizzativa, del fabbisogno di risorse umane in relazione agli obiettivi e delle politiche di riferimento.

ART. 66

IL DIRETTORE GENERALE

1. Il sindaco, previa deliberazione della giunta, può nominare un direttore generale anche al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.
2. Il direttore generale sovrintende a tutte le attività necessarie ed utili per la realizzazione del programma di governo della città, esercitando i conseguenti poteri di impulso e di controllo, anche mediante l'emanazione di apposite disposizioni ai dirigenti, secondo le direttive impartite dal sindaco. Spetta al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e della proposta di piano esecutivo di gestione. Al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti comunali ad eccezione del segretario generale.

ART. 67
IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, quando il sindaco non abbia provveduto a nominare il direttore generale.
3. Il segretario, inoltre, può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
4. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione. Esercita altresì, ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.
5. Il segretario generale per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura comunale.
6. Il regolamento di organizzazione può prevedere che le funzioni di vice segretario siano affidate ad un dirigente del comune, per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento

ART.68
DIRIGENTI

1. Secondo i generali principi di buon funzionamento della organizzazione comunale, e nel rispetto di quanto previsto dalle norme legislative statutarie e del regolamento di organizzazione, i dirigenti:
 - svolgono, nel raggiungimento degli obiettivi assegnati, compiti di programmazione, di coordinamento e di vigilanza sull'attività della struttura cui sono preposti;
 - svolgono tutti i compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, connessi all'attività di direzione degli uffici e dei servizi ad essi attribuita, per il perseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi definiti dagli organi di direzione politica dell'ente;
 2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
 3. Essi rispondono del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi loro affidati e sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati di gestione.
 4. Ai sensi dell'art. 107 secondo e terzo comma del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ad essi spettano tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dai competenti organi di governo dell'amministrazione, adottando tutti i provvedimenti amministrativi necessari.
 5. In particolare, sono compresi tra i suddetti compiti tutti gli atti di gestione, e, salvo quanto previsto dall'art. 50 comma 3, e dall'art. 54 del suddetto T.U., tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, tra i quali oltre a quelli di cui al sopraccitato art. 107, 3° comma, lettere f) g) e h), anche gli ordini, le sanzioni amministrative, le occupazioni d'urgenza, gli espropri e analoghi.
- Nell'ambito della delega loro conferita dal sindaco ai sensi dell'art 34 del presente statuto, è altresì compito dei dirigenti, per gli atti e le attività di propria competenza, disporre la resistenza in giudizio e promuovere azioni legali a tutela dell'amministrazione sulla base del provvedimento adottato dalla giunta comunale. In materia di contenzioso tributario la deliberazione è sostituita dall'atto motivato di costituzione in giudizio e/o promozione dell'azione legale dinanzi alle

commissioni tributarie, secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti. Non occorre deliberazione preventiva per la costituzione e resistenza in giudizio nel contenzioso relativo a violazioni del codice della strada e a violazioni di norme regolamentari, per la cui definizione la rappresentanza dell'amministrazione sia stata delegata a funzionari del corpo di polizia municipale ai sensi dell'art. 23 della L.24.11.1981 n. 689.

6. Per quanto concerne i compiti di cui al precedente comma 5, la cui adozione o rilascio presupponga accertamenti o valutazioni di carattere discrezionale, nonché per quanto concerne il conferimento di incarichi fiduciari, le relative modalità e criteri, se non rilevabili dagli stessi programmi e obiettivi di cui al precedente comma 4, o già predeterminati da norme contenute nel presente statuto o nei regolamenti adottati dal competente organo dell'amministrazione, oppure compiutamente definiti da disposizioni di legge, o da criteri predeterminati dalla legge, sono stabiliti da atti di indirizzo generali o specifici emanati dagli organi politici.

7. Nel rispetto del principio, attuato con le suddette disposizioni, che spettano ai dirigenti, che rispondono di quanto indicato nel precedente comma 3, tutti i compiti non ricompresi espressamente dalla legge e dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché su proposta del direttore generale, con il PEG ed eventuali atti integrativi, potranno essere specificati ulteriormente gli atti di gestione e gli atti e provvedimenti amministrativi di cui ai precedenti commi, le relative modalità e criteri, tenendo anche conto dell'assetto organizzativo delle direzioni.

8. In attesa del loro adeguamento alla normativa di legge e del presente statuto le disposizioni, contenute nei regolamenti che conferiscono agli organi di governo dell'amministrazione l'adozione degli atti di gestione e degli atti o provvedimenti amministrativi di cui ai precedenti commi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti. Non sono applicate le norme contenute nei regolamenti incompatibili con leggi sopravvenute nonché con i principi e le disposizioni di cui al presente articolo.

9. Nei casi di incompatibilità si intendono, comunque, direttamente applicabili le disposizioni di legge e del presente statuto.

10. I dirigenti, quali titolari delle competenze stabilite dalla legge e dal presente statuto, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune competenze comprese nelle funzioni stabilite dalla legge, ai dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati, secondo le modalità e criteri contenuti nel regolamento degli uffici e servizi. Il contenuto dell'atto di delega dovrà essere concordato con la direzione generale e portato a conoscenza della giunta comunale.

ART. 69

CONFERIMENTO RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE

1. Gli incarichi di direzione degli uffici sono assegnati dal sindaco con provvedimento motivato sulla base dei criteri di professionalità, attitudine, esperienza con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

2. Gli incarichi hanno durata determinata, sono rinnovabili e revocabili in ogni tempo.

3. La copertura di posizione di direzione o di alta specializzazione può avvenire mediante incarichi a persone purchè in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla posizione da ricoprire.

ART. 70

CONTROLLI INTERNI

1. L'amministrazione comunale sviluppa un sistema di controlli interni, individuando strumenti e metodologie adeguati a:

- a- garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - b- verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. L'oggetto del controllo di gestione è rappresentato da parte o dall'intera attività amministrativa e gestionale;
 - c- valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
 - d- valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.
 3. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.
 4. Il controllo strategico è svolto da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

TITOLO VI-ORDINAMENTO CONTABILE

ART. 71

BILANCIO DI PREVISIONE

1. Il consiglio comunale delibera nei tempi di legge il bilancio di previsione, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario.
2. Qualora nei termini fissati dalla legge, non sia stato predisposto dalla giunta lo schema di bilancio di previsione e, comunque, il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla giunta, si procede al commissariamento.
3. Il comune individua nel segretario generale il commissario per la predisposizione dello schema e per la approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'art.141, comma 2, del d.lgs. 267/2000.
4. Il procedimento e le modalità sono disciplinate dal regolamento di contabilità.

ART. 72

COLLEGIO DEI REVISORI.

1. L'elezione del collegio dei revisori, la durata in carica, le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, la revoca, la cessazione dall'incarico, la rielezione, il funzionamento e le modalità di collaborazione con l'organo consiliare, sono stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.
2. Il consiglio comunale può affidare al collegio dei revisori ulteriori funzioni secondo le modalità previste nei regolamenti dell'ente.

TITOLO VII-DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 73

REVISIONE E ABROGAZIONE DELLO STATUTO. PUBBLICITA'

1. Le proposte di revisione delle norme contenute nel presente statuto possono essere presentate dalla giunta comunale e da ciascun consigliere e sono deliberate dal consiglio comunale con le maggioranze e con le procedure previste dall'art.6 comma 4 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali)
2. La proposta di delibera, avente per oggetto l'abrogazione del presente statuto, non è ammissibile se non è presentata dalla giunta comunale previa delibera unanime, o da un terzo dei consiglieri, e se non è accompagnata dalla contestuale proposta di deliberazione di un nuovo statuto, in sostituzione del precedente.
3. La proposta di abrogazione è deliberata con le maggioranze e nelle forme di cui al primo comma e, se approvata, comporta la contestuale approvazione del testo integrale del nuovo statuto.
4. Ove una proposta di abrogazione o di revisione statutaria sia respinta dal consiglio comunale essa non può essere proposta prima di un anno dalla deliberazione di reiezione.
5. Il comune promuove con opportune iniziative la conoscenza e la diffusione dello statuto e delle sue modificazioni.

ART. 74

REGOLAMENTI

1. I regolamenti richiamati dal presente statuto integrano l'efficacia costitutiva dello stesso. I principi statutari che rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari sono comunque immediatamente applicabili.
2. Per quanto compatibili con le disposizioni statutarie continuano a rimanere in vigore le disposizioni regolamentari precedenti. Le norme dei regolamenti comunali in contrasto con il presente statuto sono da considerarsi prive di ogni effetto.
2. Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti, ove non diversamente stabilito da specifiche leggi di settore, sono punite con sanzioni pecuniarie stabilite dagli stessi regolamenti in osservanza dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale in materia di sanzioni amministrative.

ART. 75

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento le commissioni d'indagine possono essere istituite da apposita delibera del Consiglio Comunale che ne disciplina la composizione, i requisiti dei componenti, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicizzazione degli atti e dei lavori.